



Comune
di Verona

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 69 del 27.07.2007

IL SINDACO

rilevato che:

- nelle zone di Piazza Pradaval, in particolare nell'area dei giardini pubblici, di C.so Porta Nuova, via Dei Mufilati, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazzale XXV aprile, via Bassa, Lungadige San Giorgio, piazza XVI Ottobre e giardini di Porta Vescovo, si registra costantemente una situazione di degrado della qualità dell'ambiente urbano e delle relazioni sociali ed interpersonali poiché interessate, come accertato dalle Forze di Polizia, dalla presenza di gruppi di persone nullafacenti, dedite al consumo anche smodato di bevande alcoliche;
- l'abuso di sostanze alcoliche, per coloro che frequentano le zone anzidette, ha comportato situazioni di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico in quanto sfociate anche in risse, con coinvolgimento di cittadini e passanti, di schiamazzi ed in genere di situazioni che portano alla percezione di insicurezza nella cittadinanza e nei numerosi turisti che visitano la nostra città;
- le Forze di Polizia sono chiamate ad intervenire quasi giornalmente in tali zone per sedare i problemi di ordine pubblico e numerose sono le segnalazioni telefoniche lamentanti tensioni e fenomeni che s'intensificano nel periodo estivo con cadenza quasi giornaliera a causa della costante presenza in luogo di soggetti nullafacenti che "bivaccano", consumando bevande alcoliche in maniera sconsiderata;
- cibi e bevande acquistati per asporto negli esercizi commerciali e pubblici vicini sono consumati all'esterno degli stessi e, più in generale su area pubblica ed i relativi contenitori sono abbandonati senza riguardo alcuno, costituendo fonte di potenziale pericolo per coloro che ivi abitano e/o transitano;
- le bevande alcoliche sono per lo più acquistate in bottiglie di vetro e/o contenitori in alluminio;

considerato che:

- le predette condotte riprovevoli, sottolineate da numerose campagne promosse dai media locali, nonché da ripetute lamentele dei residenti e più in generale dei cittadini, rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano pertanto un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;
- la detenzione di detti contenitori in vetro in luogo pubblico favorisce l'uso degli stessi come potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere;

rinvenute quindi pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;



ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare il consumo, in Piazza Pradaval, in via Dei Mutilati, nel tratto di Corso Porta Nuova compreso tra i numeri civici 2 - 20 e 1 - 63, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazzale XXV aprile, via Bassa, Lungadige San Giorgio, piazza XVI Ottobre e giardini di Porta Vescovo, con esclusione del consumo effettuato presso i pubblici esercizi ivi esistenti nonché all'interno dei "plateatici" loro concessi, di bevande alcoliche nonché la detenzione in detti luoghi di tali bevande sia in contenitori di vetro sia di alluminio ai fini dell'immediato consumo;

vista la richiesta del Comando di Polizia Municipale;

visto l'art. 54, 2° c. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.EE.LL.;

ORDINA

// dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, in Piazza Pradaval, Via Dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 - 20 e 1 - 63, piazza Corrubbio, piazza Pozza, piazzale XXV aprile, via Bassa, Lungadige San Giorgio, piazza XVI Ottobre, i giardini di Porta Vescovo, ed in particolare tutti i giardini pubblici della città, il divieto di:

- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti;
- abbandonare in luogo pubblico vuoti i contenitori in vetro di bevande di qualsiasi genere. /

Le violazioni dei precetti di cui ai precedenti punti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500, a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Copia del presente atto, che ha effetto immediato, è affissa all'Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona e alla Polizia Provinciale di Verona.

Il presente provvedimento ha validità limitata a sei mesi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.



**Comune
di Verona**

Il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di informazione da parte dell'Ufficio Stampa e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Verona,

IL SINDACO
Flavio Tosi